CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

PRINCIPI GENERALI I

Art. 1 - Definizione

Il Codice di Deontologia contiene principi e regole che gli specialisti (Coach, Counselor Olistico, Operatore in Naturopatia, Operatore Olistico, Operatore Olistico Massaggio Benessere) che fanno riferimento all'Associazione Professionale Esseri Consapevoli e iscritti nei registri professionali A.P.E.C., devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013.

Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Gli specialisti aderenti al Registro A.P.E.C. sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art.2 - Rispetto

Lo specialista deve avere il rispetto del Codice Etico e Deontologico ed è imprescindibile per la figura professionale del Professionista/ Avanzato/ Formatore / l'Operatore delle discipline olistiche e del benessere al fine dell'esercizio della professione.

Art. 3 - Doveri dello Specialista

Dovere dello Specialista è la tutela del benessere, ispirarsi ai valori etici fondamentali, della integrità fisica e della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia. Lo specialista nell'esercizio della professione deve, assumendo come principio il rispetto della vita nella totalità.

Il Benessere è inteso nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e anima della persona.

I tesserati nell'ambito della propria attività, dovranno ispirarsi sempre al presente Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi in esso contenuti.

Art.4 - Norme

Lo specialista è tenuto a osservare l'adempimento delle norme contenute in questo Codice, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a rafforzare la formazione professionale delle discipline olistiche e del benessere che, in questo modo, dimostra e proietta un'immagine visibile, chiara e tracciabile della professione svolta, nei confronti della società.

Art.5 - Comportamento

Lo specialista, fuori dall'esercizio della professione, deve avere un comportamento, consono alla dignità della figura professionale che rappresenta, stimolando le risorse energetiche e vitali con le tecniche proprie della sua formazione, educando a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art.6 – Conoscenza delle norme

Lo specialista delle discipline olistiche e del benessere è tenuto al rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice. L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dell'operatore olistico sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente.

Lo specialista utilizza metodologie naturali, non invasive, deve adoperarsi secondo le conoscenze applicabili alla disciplina che adotta, ai valori etici e fondamentali nel rispetto della vita, della libertà, della dignità della persona, cercando sempre di comprenderne la sua unicità, e nel rispetto.

L'operatore olistico non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale, rispettando il volere e valore altrui. Non farà uso di sostanze vietate e non avrà condanne o carichi pendenti in corso.

Art. 7 - Potestà disciplinare - Sanzioni

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili, in caso di necessità, con le sanzioni disciplinari previste dal Consiglio Direttivo dell'associazione Professionale Esseri Consapevoli.

PRINCIPI GENERALI II

Art. 8 – Rapporti con L'utente

Lo specialista deve astenersi dall'ostinazione di trattamenti da cui non si possa ottenere un beneficio, atto a migliorare la qualità e il benessere psicofisico dell'utente ed ha l'obbligo, se valuta la situazione non di sua competenza, di indirizzare l'utente verso gli specifici specialisti o di fornire il recapito di colleghi professionisti, pertanto ha l'obbligo di riconoscere i propri limiti di intervento professionale.

Art. 9 - Esercizio dell'attività professionale

Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dello specialista sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente. Lo specialista non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale. Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento.

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli operatori in corso di formazione.

Art.10 - Responsabilità

Lo specialista si assume la responsabilità del proprio lavoro, evitando di utilizzare pseudonimi che possano indurre in inganno gli utenti e gli altri operatori.

È responsabilità dello specialista:

- 1. fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
- 2. dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;
- 3. praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti; non dovrà accettare contributi e/o compensi diversi da quelli previsti dalla sua prestazione professionale, deve avere il principio morale di non sfruttamento finanziario nello stabilire il proprio compenso.
- 4. astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o "miracolistiche" soluzioni di problemi e disagi:
- 5. agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di "dipendenza" psicologica tra operatore e cliente;
- 6. ricordare sempre al cliente che:
- la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche intenso;
- i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; in tale ottica è dovere dello specialista aiutare il cliente a scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi.

Art. 11 - Correttezza professionale

È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. È eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti con persone/utente, relazioni affettive e/o sessuali o con le quali si abbia un rapporto di parentela.

Art.12 - Obbligo di non intervento

Lo specialista, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all'ambito medico.

Non può e non deve formulare diagnosi, prognosi, sospendere o modificare terapie mediche, controllare esami clinici, prescrivere farmaci, o quanto rientra di pertinenza della classe medica e sanitaria.

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota

possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità lo specialista, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica

Nell'auspicabile ipotesi che un medico riconosca l'utilità dei trattamenti olistici, lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati.

Art. 13 - Segreto professionale

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza, deve tutelare la privacy dell'utente, secondo le normative vigenti, evitando qualsiasi divulgazione di notizie e dati sensibili, o meno a lui riferibili.

Art. 14 - Documentazione e tutela dei dati

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nell'ipotesi in cui i dati raccolti durante i trattamenti diventino oggetto di studio o di scambio informazioni, tra colleghi, egli dovrà presentarli sempre in forma anonima.

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono, se non dietro consenso informativo.

Art. 15 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Lo specialista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso del benessere delle persone.

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

Art. 16 - Rispetto dei diritti del cliente

Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

Art. 17 - Informazione al cliente

Lo specialista è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona minorenne o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà lo specialista di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art.18 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall' Associazione Professionale Esseri Consapevoli o altro organo indicato dallo stesso. Lo specialista è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento del' utente.

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato l'utente ad altro collega o professionista.

Art.19 - Pubblicità in materia olistica

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze dello specialista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del campo olistico e non sanitaria e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

PRINCIPI GENERALI III

Art.20 - Rapporti con i colleghi

Lo specialista dovrà instaurare rapporti con i colleghi sempre improntati al rispetto reciproco, massima collaborazione e spirito di gruppo, parimenti deve essere mantenuto verso tutte le altre figure professionali, s'impegna a dirimere tutte le controversie, nate tra colleghi, operatori, corsisti, mediante un dialogo costruttivo e in nessun caso adire le vie legali. Per le eventuali controversie nate tra colleghi di associazioni diverse, tra centri di formazione, tra partecipanti ai corsi, il dialogo dovrà essere il mezzo di pacificazione e risoluzione delle incomprensioni. In mancanza di conciliazione si farà riferimento alle vigenti leggi.

Art. 21 - Collaborazione tra colleghi

I Formatori/Supervisori più esperti, metteranno a disposizione le loro conoscenze ai colleghi meno esperti, al fine di migliorarne la crescita personale, professionale e la qualità didattica dei percorsi formativi nell'ottica di una "formazione permanente".

Art. 22 - Rispetto reciproco nelle attività

Il rapporto tra gli specialisti delle pratiche olistiche, di formazione, deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione.

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art.23 - Supplenza

Lo specialista che, con il consenso del cliente, sostituisce nell'attività professionale un collega, è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento.

PRINCIPI GENERALI IV

Art.24 - Rapporti con la Società

Gli specialisti esercitano l'attività nel rispetto delle leggi europee, italiane, regionali, le norme UNI e la legge n. 4 del 14 Gennaio 2013, informando con chiarezza e trasparenza gli utenti sull'efficacia della tecnica del trattamento praticato, anche attraverso il consenso informato.

Si devono presentare al cliente/socio/ utente, con chiarezza e onestà utilizzando solo i titoli regolarmente conseguiti e certificati e mai abusare di titoli, qualifiche o quanto non competente con la sua professione.

Art.25 - Mantenimento della Formazione

Gli specialisti devono mantenere gli standard professionali attraverso l'aggiornamento continuo e permanente delle competenze mediante seminari, convegni, corsi, ecc.

Art.26 - Decoro Professionale

Gli specialisti devono assumere un comportamento consono e coerente alla dignità e al decoro della figura professionale, devono evitare azioni e comportamenti che possono danneggiare il prestigio e la dignità della sua professione e quello dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.

Art.27 – Uso di prodotti

Gli specialisti qualora facciano uso di oli, pomate, creme, ecc., utilizzeranno prodotti realizzati e/o miscelati con elementi, composti, sostanze, definite naturali, bio naturali e di libera vendita, l'utilizzo di detti prodotti è limitato all'uso esterno.

Art.28 – Tecniche e metodiche

Lo specialista nell'esercizio delle tecniche, metodiche e/o pratiche, non si avvale, di filtri magici, pozioni, incantesimi, occultismo, spiritismo, satanismo ecc., ma di tecniche e pratiche manuali ed energetiche riconosciute dall'Associazione Professionale Esseri Consapevoli A.P.E.C.

PRINCIPI GENERALI V

Art. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Professionale Esseri Consapevoli nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti.

Art. 30 - Integrazione

Il presente Codice Etico e Deontologico, potrà essere integrato o modificato.